



Prot.n. 158

del 12.01.2021

IL PRESIDENTE

Vista la legge n.508 del 21 Dicembre 1999;
Visto il D.P.R. n.132 del 28 Febbraio 2003;
Visto il D.lgv. n.60 del 13 Aprile 2017, art.15
Vista la delibera n.4 del Consiglio di Amministrazione del 07.01.2021

ADOTTA

Il Regolamento dei Corsi di Studio Accademici di I e II Livello ai sensi del Regolamento Didattico Anno accademico 2020-2021 (Approvato nella seduta del C.A. del 23 aprile 2012, modificato nelle sedute del 26 giugno 2013, 17 ottobre 2016, 11 marzo 2019, 06 novembre e 21 dicembre 2020 di seguito allegati)

Il Presidente
(Prof. Saverio Russo)

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 comma 2 del D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 – Codice dell'Amministrazione Digitale convalidato da timbro digitale ai sensi della normativa Cnipa.

REGOLAMENTO DEI CORSI DI STUDIO ACCADEMICI DI I e II LIVELLO AI SENSI DEL REGOLAMENTO DIDATTICO

approvato nella seduta del Consiglio accademico del 23 aprile 2012

(modificato nelle sedute del 26 giugno 2013, 17 ottobre 2016, 11 marzo 2019, 6 Novembre e 21 dicembre 2020)

Indice

Art. 1.	<i>(Generalità)</i>
Art. 2./2.bis	<i>(Titoli di accesso)</i>
Art. 3.	<i>(Competenze di accesso e loro verifica)</i>
Art. 4.	<i>(Durata normale dei corsi e conseguimento del titolo di studio)</i>
Art. 5.	<i>(Curricula e piani di studio)</i>
Art. 6.	<i>(Obiettivi formativi)</i>
Art. 7.	<i>(Programmazione didattica)</i>
Art. 8.	<i>(Insegnamenti dei corsi di studio e loro articolazione)</i>
Art. 9.	<i>(Propedeuticità e sbarramenti)</i>
Art. 10.	<i>(Tipologia delle forme degli esami e delle altre verifiche del profitto)</i>
Art. 11.	<i>(Commissioni per gli esami)</i>
Art. 12.	<i>(Commissione per la Prova finale)</i>
Art. 13.	<i>(Caratteristiche specifiche della Prova finale per il conseguimento del titolo)</i>
Art. 14.	<i>(Obblighi di frequenza e deroghe)</i>
Art. 15.	<i>(Studenti part-time o a tempo parziale)</i>
Art. 16.	<i>(Trasferimenti)</i>
Art. 17.	<i>(Modalità di riconoscimento dei crediti)</i>
Art. 18.	<i>(Periodi di studio effettuati presso altro istituto italiano o estero)</i>
Art. 19.	<i>(Lingua comunitaria)</i>

Art. 1

(Generalità)

Il presente Regolamento è redatto in conformità all'articolo 16 del Regolamento Didattico del Conservatorio di Foggia e Rodi Garganico approvato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. Esso disciplina i Corsi Accademici di I livello (Trienni) e i Corsi Accademici di II livello (Bienni) che rilasciano Diplomi Accademici di I livello (equipollenti alla Laurea del sistema universitario) e di II livello (equipollenti alla Laurea Magistrale/Specialistica).

Art. 2

(Titoli di accesso al Triennio)

1. Possono presentare domanda di ammissione al Triennio:
 - a) candidati in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o titoli equipollenti;
 - b) cittadini stranieri in possesso di titoli equipollenti a quelli sopracitati;
 - c) studenti non ancora in possesso del diploma di maturità - comunque da conseguire prima di sostenere la Prova finale - che all'esame di ammissione mettano in evidenza spiccate capacità e attitudini.
2. Non è consentita l'iscrizione al Triennio a coloro che siano già in possesso del medesimo Diploma di Conservatorio del previgente ordinamento.
3. Tutti i candidati stranieri hanno l'obbligo di presentare una "dichiarazione di valore in loco" dei propri titoli di studio, rilasciata dall'Ambasciata Italiana del paese di provenienza.

Art. 2 bis

(Titoli di accesso al Biennio)

1. Possono presentare domanda di ammissione al Biennio:
 - a) candidati in possesso di un diploma del Vecchio Ordinamento unitamente a quello di scuola secondaria superiore o titoli equipollenti;
 - b) candidati in possesso di un Diploma Accademico di primo livello, conseguito presso Conservatori o Istituti Musicali Pareggiati;
 - c) cittadini stranieri in possesso di titoli equipollenti a quelli sopracitati. I predetti titoli devono essere coerenti con il corso prescelto;
 - d) candidati in possesso di una qualsiasi Laurea o titolo equipollente.
2. Gli studenti interni diplomandi del Vecchio Ordinamento e del Triennio che prevedono di sostenere la prova finale entro la sessione di febbraio, possono sostenere l'esame di ammissione al Biennio e, in caso di idoneità - tenuto conto dei posti disponibili - essere iscritti con riserva e seguire le lezioni. L'ammissione con riserva al Biennio sarà possibile qualora venga assolto, entro il mese di ottobre, l'esame di prassi esecutiva III relativa al percorso scelto. Non potranno comunque sostenere esami di profitto del Biennio fino a che non abbiano conseguito il Diploma del Vecchio Ordinamento o il Diploma Accademico di I livello.
3. Nel caso che lo studente non consegua il titolo di accesso necessario di cui al precedente comma entro l'ultima sessione di esami, non potrà proseguire il corso di Diploma Accademico di II livello a cui è iscritto con riserva.
4. Tutti i candidati stranieri hanno l'obbligo di presentare una "*dichiarazione di valore in loco*" dei propri titoli di studio, rilasciata dall'Ambasciata Italiana del paese di provenienza.

Art. 3

(Competenze di accesso e loro verifica)

1. L'ammissione ai Corsi Accademici è subordinata al superamento di una prova di selezione che verifichi il possesso delle competenze musicali e culturali necessarie. Le prove di accesso sono descritte nelle allegate **Tabelle A e B** (rispettivamente per il I ed il II livello).
2. L'esame di ammissione per i corsi di Triennio consta di due prove: una prima tecnico/strumentale (o vocale o compositiva, a seconda del percorso) ed una seconda teorico/musicale. I candidati che otterranno l'idoneità alla prima prova avranno accesso a sostenere la seconda; in caso di non superamento di quest'ultima, il candidato sarà comunque ammesso con l'attribuzione di debiti formativi di cui al comma 7. I candidati in possesso della licenza di Teoria e solfeggio del Previgente Ordinamento, della verifica finale del corso di Teoria, lettura musicale e audiopercezione del Corso Propedeutico ordinamentale o del Corso Pre-accademico (OSA) sono esentati dallo svolgere la seconda prova di ammissione al Triennio.
3. L'esame di ammissione per i Bienni consta di un'unica prova tecnico/strumentale (o vocale o compositiva, a seconda del percorso). I candidati che hanno titolo di accesso di cui all'Art.2 c.1 d) - Laurea non musicale AFAM - dovranno sostenere una prova integrativa mirata alla verifica delle competenze teorico/musicali generali; l'idoneità risulterà acquisita tramite il superamento di entrambe le prove di ammissione.
4. L'esame di ammissione per i Corsi Accademici di I e II livello è finalizzato alla formazione di una graduatoria di idoneità. Il numero di posti disponibili è individuato sulla base della programmazione annuale predisposta dalla Direzione.
5. Il candidato, il giorno dell'esame, dovrà esibire alla Commissione un valido documento di identità.
6. La commissione dell'esame di ammissione per ogni singolo Corso Accademico di I e II livello è formata da almeno tre docenti, con la presenza obbligatoria di almeno un docente della disciplina caratterizzante del percorso. La commissione della seconda prova dell'esame di ammissione al Triennio sarà formata da almeno due docenti di Teoria, ritmica e percezione musicale.

7. La valutazione dell'esame di ammissione "idoneo con debiti formativi" comporta la frequenza obbligatoria dei corsi per l'acquisizione delle competenze.
8. I criteri per l'attribuzione dei debiti formativi regolamentati dalle strutture didattiche sono deliberati dal Consiglio Accademico.

Art. 4

(Durata normale dei corsi e conseguimento del titolo di studio)

1. Per conseguire il Diploma Accademico di I livello lo studente deve aver acquisito complessivamente 180 crediti. Per conseguire il Diploma Accademico di II livello lo studente deve aver acquisito complessivamente 120 crediti.
2. Se al termine del Triennio o del Biennio lo studente non ha raggiunto il numero di crediti previsti per poter sostenere la prova finale, entra in regime di "fuori corso".

Art. 5

(Curricula e piani di studio)

1. Gli ordinamenti didattici definiscono l'articolazione dei curricula di ciascun corso di studi, con l'indicazione degli insegnamenti attivati, delle attività formative obbligatorie, degli eventuali moduli didattici e delle ulteriori attività formative.
2. I curricula dei singoli Corsi di Studio offerti agli studenti sono descritti nella **Tab. "C"** allegata al presente Regolamento.
3. Il piano di studio di ciascuno studente è comprensivo delle attività obbligatorie di cui al comma precedente e di attività scelte autonomamente nel rispetto dei vincoli stabiliti dagli ordinamenti didattici.
4. E' consentito anticipare o posticipare la frequenza di discipline previste dai piani di studio degli ordinamenti didattici nel rispetto delle propedeuticità e previa approvazione delle Strutture Didattiche delle modifiche richieste dallo studente.
5. Lo studente deve presentare il proprio piano di studio individuale alla competente Struttura Didattica secondo i termini stabiliti dal Consiglio Accademico. In riferimento alle materie opzionali lo studente non potrà inserire corsi per i quali ha già sostenuto esami di verifica e maturato crediti. Per le altre attività formative a scelta dello studente non potranno essere inserite discipline facenti parte dei piani di studio di diverso livello; sono fatti salvi i corsi che si attivano annualmente per entrambi i livelli.
6. Il piano di studio dello studente è approvato dalla competente Struttura Didattica, tenuto conto dei criteri definiti dal Consiglio Accademico.
7. Lo studente può chiedere di essere ammesso a frequentare attività didattiche aggiuntive rispetto al piano di studio prescelto, riguardanti esclusivamente quelle indicate dal D.M. 616/2017; in caso di superamento delle relative prove d'esame, i crediti acquisiti sono riconosciuti fino ad un limite massimo di 24 crediti totali per l'intero percorso formativo.
8. Lo studente può chiedere di essere ammesso a frequentare insegnamenti in sovrannumero rispetto al piano di studi. In caso di superamento delle relative prove d'esame, i crediti acquisiti sono riconosciuti secondo la normativa vigente; la richiesta dovrà essere approvata dal Consiglio accademico.

Art. 6

(Obiettivi formativi)

Gli obiettivi formativi specifici, i crediti di ogni insegnamento e di ogni altra attività formativa dei singoli Corsi di studio sono descritti nella **Tab. C** allegata al presente Regolamento.

Art. 7

(Programmazione didattica)

1. Il calendario accademico, stabilito di anno in anno dal Consiglio Accademico, è emanato dal Direttore entro il 31 ottobre per l'anno accademico successivo; l'anno accademico inizia il 1° novembre e termina il 31 ottobre.
2. Il Consiglio Accademico, acquisite le eventuali proposte formulate dalle Strutture Didattiche, programma le attività dei corsi accademici di primo e di secondo livello e di ogni altro corso da attivare nel successivo anno accademico.
3. Gli insegnamenti hanno durata o annuale. In relazione a esigenze specifiche possono essere previste differenti scansioni, funzionali all'organizzazione didattica.
4. I periodi di svolgimento delle attività formative e il calendario delle lezioni sono determinati dal Consiglio Accademico, tenendo conto delle esigenze di funzionalità dei percorsi didattici.

Art. 8

(Insegnamenti dei corsi di studio e loro articolazione)

1. L'elenco degli insegnamenti dei singoli corsi di studio e delle altre attività formative è quello risultante dai piani di studio descritti nella **Tab. C** allegata al presente Regolamento.
2. Le eventuali articolazioni in moduli degli insegnamenti previsti sono stabilite annualmente dalle Strutture Didattiche entro il mese di ottobre.
3. Ulteriori attività formative sono stabilite annualmente dal Consiglio Accademico entro il mese di ottobre.

Art. 9

(Propedeuticità e sbarramenti)

1. Per i corsi di insegnamento che si articolano in più annualità, lo studente può essere ammesso a frequentare le annualità successive alla prima, negli anni accademici a seguire, anche nel caso non abbia sostenuto con esito positivo l'esame o qualsiasi altra forma di verifica del profitto prevista per le annualità precedenti. Per poter accedere alla verifica del profitto delle annualità successive alla prima, sarà tuttavia necessario che egli abbia sostenuto con esito positivo quella relativa alle annualità precedenti laddove sia prevista una propedeuticità di un corso a quello successivo.
2. Il mancato soddisfacimento nei tempi stabiliti dell'eventuale obbligo formativo aggiuntivo (debito) attribuito allo studente costituisce impedimento al proseguimento della carriera accademica.

Art. 10

(Tipologia delle forme degli esami e delle altre verifiche del profitto)

1. Gli esami di profitto e ogni altro tipo di verifica soggetta a registrazione possono essere sostenuti solo successivamente alla conclusione dei relativi insegnamenti dallo studente che abbia ottenuto le attestazioni di frequenza e rispettato le propedeuticità richieste dai singoli ordinamenti; egli deve altresì essere in regola con il versamento delle tasse e dei contributi.
2. Le modalità di verifica del profitto dirette ad accertare l'adeguata preparazione degli studenti, ai fini della acquisizione dei crediti corrispondenti alle attività formative seguite sono assunte dalle Strutture Didattiche competenti su indicazione dei docenti delle discipline specifiche.
3. Agli studenti che sostengono esami per i quali sono previste esecuzioni di gruppo, viene attribuito un voto o una valutazione di idoneità sulla base dell'apporto individuale.
4. Per le attività didattiche articolate in forme diverse o in più moduli, le Strutture Didattiche potranno prevedere un'unica verifica che comprenda l'accertamento del profitto raggiunto per ciascuna delle suddette attività, su indicazione dei docenti delle specifiche discipline.
5. Gli esami danno luogo a votazione, mentre le verifiche consistono in un giudizio di idoneità.
6. Il voto è sempre espresso in trentesimi e l'esame s'intende superato con una votazione minima di diciotto trentesimi. Al candidato che abbia ottenuto il massimo dei voti può essere attribuita la *Lode* solo in caso di unanimità.

7. Sono previste forme di attribuzione di crediti formativi per attività diverse da quelle stabilite nel piano di studio dello studente per attività artistiche e/o formative anche esterne al Conservatorio, la cui valutazione è effettuata dalla Struttura Didattica competente.
8. I verbali degli esami di profitto sono validi se firmati dall'intera commissione; lo studente è tenuto a firmare il verbale all'atto del riconoscimento, quale attestazione della sua presentazione alla prova.
9. L'esame viene registrato nella carriera dello studente, con la relativa votazione, solo nel caso in cui sia stato superato. La valutazione di insufficienza non è corredata da votazione.
10. La votazione è riportata a cura della commissione esaminatrice e a firma di uno dei suoi componenti sul libretto dello studente.
11. Lo studente ha facoltà di ritirarsi dagli esami fino al momento antecedente la verbalizzazione della valutazione finale di profitto.
12. Gli esami sostenuti nel periodo dal 15 settembre a fine febbraio dell'anno accademico successivo sono pertinenti all'anno accademico precedente e non richiedono reinscrizione.
13. Non è consentita la ripetizione di un esame già superato.
14. Le sessioni d'esame sono tre: giugno-luglio, settembre-ottobre, febbraio-marzo ed integrate da eventuali sessioni suppletive a dicembre e aprile-maggio.
15. Non è possibile sostenere esami di profitto nella stessa sessione per cui si è chiesto di sostenere la Prova Finale. Eventuali richieste di eccezione a tale norma, debitamente motivate e documentate, potranno essere autorizzate dalla Direzione.
16. Nei programmi degli esami di profitto non può essere prevista l'esecuzione di brani già eseguiti in esami della stessa disciplina.

Art. 11

(Commissioni per gli esami)

1. Per ogni attività formativa che lo preveda, l'esame di profitto si svolge di fronte ad una commissione. Gli esami sono pubblici e si svolgono nei modi e nelle forme previste per ciascuno di essi. Per competenza funzionale, il Presidente di commissione stabilisce l'ordine di svolgimento dell'esame.
2. Le commissioni per gli esami di profitto, formate da non meno di tre componenti e comunque in numero dispari, di cui almeno uno titolare o esperto della disciplina di esame, sono nominate dal Direttore del Conservatorio. Possono far parte della commissione anche esperti esterni della materia. Qualora il Direttore o suo delegato faccia parte della commissione ne assume la Presidenza.
3. La Commissione designa tra i componenti un segretario incaricato della verbalizzazione.

Art. 12

(Commissione per la Prova finale)

1. La commissione per la Prova finale del corso di studio è costituita da non meno di cinque componenti e comunque in numero dispari.
2. La commissione, nominata dal Direttore, è composta dallo stesso o suo delegato, che la presiede, da uno o più relatori, e da professori del Conservatorio. Possono far parte della commissione anche esperti della materia esterni all'Istituzione.
3. La commissione designa tra i componenti un segretario incaricato della verbalizzazione.

Art. 13

(Caratteristiche specifiche della Prova finale per il conseguimento del titolo)

1. Il titolo di studio è conferito previo superamento della Prova finale che ha la funzione di mettere in luce le competenze acquisite dal candidato durante il percorso formativo. Lo studente è ammesso a sostenere la Prova finale dopo avere maturato tutti i crediti previsti dal piano di studi.
2. Le prove finali per il conseguimento del Diploma Accademico di I e di II livello relative a ciascun anno accademico, si svolgono in tre sessioni: la prima calendarizzata nel periodo

giugno-luglio, la seconda nel periodo settembre-ottobre e la terza a febbraio-marzo dell'anno accademico successivo; la Prova finale che si svolga in terza sessione può essere sostenuta dagli studenti iscritti all'anno accademico precedente senza necessità di reinscrizione.

3. La Prova finale si svolge secondo una delle seguenti modalità:
 - a) **Prova solo esecutiva:** esecuzione pubblica di un programma da concerto (discipline ad indirizzo interpretativo) della durata di almeno 45 minuti o di una composizione originale (discipline ad indirizzo compositivo)
 - b) **Prova mista:** presentazione e discussione di una tesi di carattere artistico-scientifico afferente al proprio indirizzo, correlata ad una prova pratica di esecuzione della durata di almeno 20 minuti (discipline ad indirizzo interpretativo) o ad una composizione originale (discipline ad indirizzo compositivo)

Per entrambe le tipologie di prove è richiesta la compilazione del programma - in relazione alle discipline ad indirizzo interpretativo - che contenga importanti brani del repertorio di riferimento strumentale o vocale, il cui livello tecnico-interpretativo sia almeno pari a quanto affrontato dal candidato nell'ultimo esame di Prassi esecutiva superato. Laddove specificato nei programmi dei corsi, vale quanto deliberato dalle competenti strutture didattiche.

Esclusivamente per le discipline ad indirizzo compositivo è consentita si svolgere la Prova finale in una delle discipline del piano di studi, oppure di argomento interdisciplinare, con riferimento all'attività formativa principale.

4. Lo studente dovrà presentare domanda per la partecipazione alla sessione d'esame secondo quanto prescritto dall'Art. 7 del *Regolamento per lo svolgimento degli esami dei corsi*, tipicamente entro due mesi prima dell'inizio della sessione dedicata.
5. Al momento della presentazione della domanda è richiesta l'approvazione del programma esecutivo, sia per la prova solo esecutiva che per quella mista, dalla Struttura Didattica competente che valuterà la congruenza della proposta musicale tramite una commissione interna. Il docente relatore e/o preparatore dovrà provvedere affinché l'approvazione dalla Struttura Didattica pervenga in tempo utile ai termini di presentazione della domanda di cui al comma 4.
6. L'eventuale elaborato (tesi scritta, supporto multimediale, partitura di una composizione, ecc.) deve essere consegnato alla Segreteria didattica almeno 20 giorni prima dell'esame, in numero di due copie, ed equivalente digitale in formato pdf.
7. E' facoltà dello studente scegliere il relatore ed un eventuale secondo relatore per la Prova finale.
8. Il voto finale di diploma accademico è stabilito dalla Commissione ed è espresso in centodecimi. La commissione ha facoltà di assegnare fino ad un massimo di 6 punti da aggiungere alla media ponderata - espressa in centodecimi - raggiunta dallo studente nel corso degli studi. L'eventuale attribuzione della *Lode* deve essere approvata all'unanimità dalla commissione. La commissione, nel caso abbia conferito la *Lode*, può attribuire con decisione unanime anche la "*Menzione d'onore*".
9. Ai fini del conseguimento del Diploma Accademico di I e di II livello è necessario il punteggio minimo di 66 centodecimi.
10. Lo svolgimento delle Prove finali di Diploma Accademico di I e di II livello è pubblico come pubblico è l'atto della proclamazione del risultato finale. Lo studente può ritirarsi dall'esame fino al momento di essere congedato dal Presidente della commissione per dare corso alla decisione di voto, che deve avvenire senza la presenza dello studente o di estranei.
11. Il Conservatorio rilascia, come supplemento al Diploma Accademico, un certificato che riporta, secondo modelli conformi a quelli adottati dai paesi europei, le principali indicazioni relative al curriculum seguito dallo studente per conseguire il titolo stesso.

Art. 14

(Obblighi di frequenza e deroghe)

1. Lo studente ammesso ai corsi di diploma accademico di primo e secondo livello dovrà frequentare ciascuna disciplina in misura non inferiore all' 80% delle ore di lezione previste per la medesima.

2. L'assenza superiore al 20% delle lezioni di una disciplina comporta la non ammissione al relativo esame o verifica di idoneità.
3. In casi di particolare e comprovata difficoltà da parte dello studente a frequentare almeno l'80% delle ore di lezione previste è data facoltà al singolo docente di concordare una minore frequenza con l'aggiunta di un maggior carico di lavoro individuale. Sono escluse da tale discrezionalità la disciplina caratterizzante principale e le discipline di musica di insieme. Lo studente interessato è tenuto a produrre la documentazione attestante le difficoltà di frequenza al docente del corso. Il docente è tenuto a produrre una propria dichiarazione di sottoscrizione della richiesta dello studente.
4. L'accesso all'esame e la conseguente attribuzione dei crediti da parte del docente sono subordinati all'attestazione della frequenza minima prevista o concordata, così come risultante dalle firme di presenza apposte dallo studente nell'apposito registro.
5. Nel caso in cui lo studente abbia ottenuto il parziale riconoscimento di crediti formativi in una disciplina, l'obbligo di frequenza è ridotto proporzionalmente secondo le seguenti modalità: numero delle ore previste per la disciplina diviso il numero dei crediti relativi alla stessa; il risultato ottenuto moltiplicato per il numero di crediti da conseguire determina il numero di ore di frequenza residua.

Art. 15

(Studenti part-time o a tempo parziale)

1. È possibile iscriversi al Conservatorio in regime di *part-time* o di *tempo parziale*.
2. È considerato *part-time* lo studente iscritto contemporaneamente ad un percorso universitario di I o II livello e che abbia un piano di studio presso il Conservatorio di massimo n° 30 crediti. La volontà di iscrizione part-time va espressa all'atto dell'immatricolazione o iscrizione, barrando la scelta negli appositi spazi presenti nella modulistica, e presentando unitamente domanda di contemporanea iscrizione Conservatorio-Università (ai sensi del D.M.28/09/2011); la domanda, corredata del piano di studio di entrambe le Istituzioni, è controfirmata e soggetta ad approvazione da parte del Direttore del Conservatorio e dal referente del Dipartimento universitario presso cui lo studente è iscritto. Il numero totale dei crediti annui da svolgere tra Conservatorio e Università non può superare comunque i 90 crediti.
3. È considerato *a tempo parziale* lo studente lavoratore che all'atto dell'iscrizione dichiara di volersi avvalere di tale modalità di frequenza e presenti, unitamente all'iscrizione, apposita documentazione che testimoni il suo status di lavoratore (es. copia incarichi, contratti, etc.).
4. Per i contributi degli studenti part-time e a tempo parziale si rimanda all'art. 17 del Regolamento dei contributi degli studenti

Art. 16

(Trasferimenti)

1. Lo studente può chiedere il trasferimento da/verso altro Istituto AFAM entro i termini stabiliti con domanda indirizzata al Direttore dell'Istituto di desiderata destinazione e comunicazione a quello dell'Istituto in cui è iscritto.
2. Non possono essere accettate richieste di trasferimento di studenti che debbano sostenere la sola Prova Finale per il conseguimento del titolo di studio o che abbiano sostenuto il solo esame di ammissione.
3. I trasferimenti si effettuano sulla base dei posti disponibili; eventuali criteri di selezione sono stabiliti dal Consiglio Accademico.
4. Allo studente trasferito da altro Istituto AFAM verrà garantito il riconoscimento parziale o totale degli esami sostenuti e dei relativi crediti, con indicazione di eventuale debito formativo da assolvere e delle modalità di compensazione.

Art. 17

(Modalità di riconoscimento dei crediti)

1. Il riconoscimento crediti è effettuato dalle Strutture Didattiche competenti.
2. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con:
 - a) il superamento delle prove d'esame e delle altre forme di verifica del profitto al termine delle diverse attività formative contemplate nell'ordinamento didattico;
 - b) la partecipazione alle attività di produzione e di ricerca del Conservatorio;
 - c) lo svolgimento, anche esternamente al Conservatorio, di attività formative, artistiche, di ricerca e di tirocinio professionale a scelta dello studente;
 - d) il superamento della prova finale.
3. Gli studenti che abbiano già compiuto attività formative contemplate nell'ordinamento didattico del corso di studio prescelto potranno ottenere il riconoscimento dei corrispondenti crediti su presentazione di idonea documentazione.
4. Nel caso di trasferimento da altro corso del Conservatorio o da altra istituzione di pari grado, le Strutture Didattiche competenti operano il riconoscimento totale o parziale dei crediti acquisiti dallo studente sulla base dei seguenti criteri:
 - a) riconoscimento di crediti acquisiti nel corso di provenienza, fino alla concorrenza del numero dei crediti della stessa area disciplinare previsti dall'ordinamento didattico del corso di destinazione, per ciascuna tipologia di attività formativa;
 - b) riconoscimento, sulla base delle affinità didattiche e di contenuto, dei crediti maturati in attività formative non corrispondenti a insegnamenti attivati presso l'istituto e per le quali non sussista il riferimento comune del settore artistico-disciplinare.
5. Il Conservatorio, secondo criteri predeterminati dalle Strutture Didattiche competenti e su richiesta dello studente formulata all'atto dell'iscrizione, può riconoscere come crediti le conoscenze e abilità professionali nella specifica disciplina maturate esternamente al Conservatorio e attestate da idonea documentazione.
6. La partecipazione alle attività di produzione e di ricerca in campo musicale svolte dal Conservatorio, contribuisce alla maturazione dei crediti secondo modalità stabilite dal Consiglio Accademico.
7. Il Conservatorio progetta e realizza, anche in convenzione con strutture pubbliche o private, stages e tirocini in ambito artistico, scientifico, tecnico e professionale coerenti con i curricula dei corsi di studio e promuove attività artistiche riconoscibili in termini di crediti.
8. Lo studente di un Corso Accademico di I o di II livello può chiedere in qualunque anno di corso, con domanda inoltrata al Direttore, il passaggio ad altro corso di studio di corrispondente livello attivato presso il Conservatorio, con il riconoscimento totale o parziale dei crediti eventualmente già acquisiti ai fini del conseguimento del relativo titolo di studio.
9. La Struttura Didattica responsabile del corso di studio al quale lo studente intende trasferirsi delibera, entro trenta giorni dalla ricezione della domanda, circa il riconoscimento dei crediti conseguiti validi per il nuovo curriculum e indica l'anno di corso al quale lo studente è ammesso. I crediti acquisiti, ma non riconosciuti validi ai fini del conseguimento del titolo di studio, rimangono comunque registrati nella carriera accademica dell'interessato.

Art. 18

(Periodi di studio effettuati presso altro istituto italiano o estero)

1. Il Conservatorio favorisce gli scambi di studenti con istituti italiani o esteri di corrispondente livello sulla base di programmi internazionali di mobilità o di apposite convenzioni.
2. Lo studente ammesso a trascorrere un periodo di studio all'estero è tenuto a indicare le attività formative che intende svolgere presso l'istituto convenzionato. Tale proposta deve essere approvata dalla struttura didattica competente sulla base di documentazione attestante le caratteristiche delle attività programmate (crediti formativi, numero di ore di lezione e di esercitazione, contenuti formativi, ecc.).
3. I periodi di studio trascorsi presso gli istituti convenzionati sono riconosciuti allo studente in base a:

- a) crediti acquisiti mediante verifica di profitto effettuata presso l'istituto convenzionato;
 - b) frequenza effettuata presso l'istituto convenzionato, ritenuta valida ai fini di verifica interna di profitto, anche prevedendo integrazioni ove ritenute necessarie; c) periodo di preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo di studio; d) tirocinio e altre attività formative.
4. Le conversioni dei voti, secondo il sistema italiano, sono effettuate sulla base delle equivalenze indicate in sede europea e approvate dal Consiglio Accademico.
 5. Al termine del periodo di permanenza all'estero, sulla base della certificazione esibita, la struttura didattica interessata delibera il riconoscimento delle attività formative svolte all'estero.
 6. All'atto dell'iscrizione al Conservatorio lo studente può chiedere il riconoscimento di attività formative compiute all'estero.
 7. Sulla base delle disposizioni vigenti e nel rispetto delle direttive dell'Unione Europea e degli accordi internazionali, i titoli conseguiti all'estero possono essere riconosciuti ai fini della prosecuzione degli studi.
 8. Il riconoscimento di cui al comma precedente è deliberato dal Consiglio Accademico, sentita la struttura didattica competente.

Art. 19

(Lingua comunitaria)

1. Il Conservatorio organizza, anche in convenzione, apposite attività formative per l'apprendimento obbligatorio di una lingua dell'Unione Europea.
2. I crediti relativi alla conoscenza di una lingua comunitaria possono essere riconosciuti dalle Strutture Didattiche competenti anche sulla base di certificazioni rilasciate da strutture specificamente competenti esterne al Conservatorio.
3. Per il Triennio è obbligatoria una annualità di una lingua straniera della Comunità Europea. Gli esami da sostenere sono di livello B1 del "Quadro di Riferimento Europeo".
4. Per il Biennio è obbligatoria una annualità di una lingua straniera della Comunità Europea. Gli esami da sostenere sono di livello B2 del "Quadro di Riferimento Europeo".
5. Gli studenti possono ottenere il riconoscimento di ulteriori crediti relativi alla conoscenza di altre lingue straniere della Comunità Europea, relativi ad esami o test già sostenuti presso Istituzioni di pari livello o superiore.
6. Gli studenti stranieri, ammessi ad iscriversi ai Corsi di Diploma Accademico di I e di II livello, devono sostenere una verifica sulla conoscenza della Lingua Italiana. In caso di non idoneità hanno l'obbligo di frequentare un corso di Lingua Italiana per stranieri e sostenere il relativo esame di verifica di livello "A2" del "Quadro di Riferimento Europeo".

Allegati:

- Tab. A** prove di accesso per i Corsi Accademici di I livello
Tab. B prove di accesso per i Corsi Accademici di II livello
Tab. C curricula dei singoli piani di studio